



GIUNTA REGIONALE

---

**DETERMINAZIONE N. DPC026/72**

**del 24/03/2022**

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

**OGGETTO: AURA S.p.A. – Variante sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/209 del 21/10/2020 con valenza di riesame (allineamento delle condizioni autorizzative alle disposizioni di cui alla Decisione UE 2018/1147).**

- ❖ **Titolarità autorizzazione e gestore:** AURA S.p.A.;
- ❖ **Sede legale:** SS 17 snc – Loc. Boschetto di Pile – 67100 L’Aquila;
- ❖ **CF/P. IVA:** 07916810968;
- ❖ **Sede impianto:** Località “Boschetto di Pile”, Zona Industriale - 67100 L’Aquila;
- ❖ **Codice SGRB:** IPPC-AQ-002;
- ❖ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - DGR n. 118 del 07/02/2019;
- ❖ **Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006):** 5.1 lett.b) - 5.3 lett.b)-4 e 5.5;
- ❖ **Coordinate geografiche:** 42°21’24’’ N - 13°21’ 48’’ E;

### **L’AUTORITA’ COMPETENTE**

**DGR n. 469 del 24.06.2015**

**PREMESSO** che con nota prot. 2021/118/uc/DT del **01/06/2021**, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data con i prot. n. 278239/21, 278240/21, 278241/21, 278243/21 e 278244/21, la AURA S.p.A. ha inoltrato istanza di variante sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/209 del 21/10/2020 e relativa documentazione tecnica pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>;

**VISTO** il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., Parte seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”, come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29-ter “*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*”
- art. 29-octies “*Rinnovo e riesame*”
- art. 29-nonies “*Modifica degli impianti o variazione del gestore*”
- art. 29-decies “*Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale*”, comma 9;

**VISTO** il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i.;

**VISTA** la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*”;

**VISTA** la DGR n. 254 del 28/04/2016 “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007*”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: *Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” - Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma*

*l, lett.l), art. 29-nonies)*". In particolare l'art. 3.1 dell'Allegato 1 "*Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione*";

**VISTA** la L.R. 30/12/2020, n. 45 "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti";

**VISTA** la DGR n. 855 del 22.12.2021 avente ad oggetto "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L312; come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, pubblicata sulla GUUE del 14 giugno 2018, n. L 150;

**VISTA** la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 "*Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161*" ed il D.lgs. 17/02/2017, n. 42 "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161*";
- ✓ D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: "*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

- ✓ D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- ✓ D.lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
- ✓ D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*”, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- ✓ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- ✓ Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”, che all’art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- ✓ D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”, che all’art. 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come disciplinato dall’art. 188-ter) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ D.M. n. 141 del 26/05/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ L.R. 17.07.2007, n. 23 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*”, pubblicata su BURAT n° 42 del 25.07.2007;
- ✓ L.R. 29/07/2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;
- ✓ L.R. 23/01/2018, n. 5: “*Norme a sostegno dell’economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*”, per quanto applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;

- ✓ L.R. 04/07/2019, n. 15 recante “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e connesse alla gestione dei rifiuti:

- ✓ DGR n. 58 del 13/02/2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i.;
- ✓ DGR n. 461 del 03/05/2006, recante: “*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento*”, che fissa i criteri per il rilascio dell’AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
- ✓ DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D.lgs. n. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”*”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D.lgs. n. 59/05 – approvazione modulistica, che modifica l’art. 5 dell’allegato B alla DGR n. 461/06;
- ✓ DGR n. 997 del 08/10/2007 e s.m.i., recante: “*Delibera di giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D.lgs. n. 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”*”. Modifica che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 8 - Autorizzazione avente valore AIA;
- ✓ DGR n. 1227 del 27/11/2007 “*Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*” e s.m.i.;
- ✓ D.D. n. DN3/1 dell’11/01/2008, avente per oggetto: “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;
- ✓ DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs. n. 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*” Modifica ed integrazione, che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 9 “*Sanzioni*”;
- ✓ DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.lgs. n. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e DGR n. 9 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: “D.lgs. n. 372/99,*

*concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" - art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). "Adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008", che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;*

- ✓ DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: *"L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 – Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"* e s.m.i.;
- ✓ DGR n. 1208 del 04/12/2008 avente ad oggetto: *"Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA"*, nonché la successiva DGR n. 738 del 07/11/2011 avente ad oggetto *"Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA - Modifica DGR n. 1208 del 04/12/2008;*
- ✓ DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: *"DGR n. 997 dell'8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 – D.lgs. n. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA"*;
- ✓ DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: *"Criteri ed indirizzi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell'Autorità competente ai sensi del D. Lgs n. 59/05 – Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006"*, con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D.lgs. n. 59/05 (ora recepito nel D.lgs. n. 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Territorio – Ambiente) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell'Allegato I del predetto Decreto;
- ✓ DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: *"Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)". Parte IV – "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati". Approvazione di linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
- ✓ DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: *"Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte II° del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09"*;
- ✓ DGR n. 04 del 12/01/2016 recante: *"Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA –*

*Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D.lgs. n. 387/2003)”;*

- ✓ DGR n. 806 del 05/12/2016: *“Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter”;*
- ✓ DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”;*
- ✓ DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: *Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” – D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)”;*

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

**VISTO** il Decreto MATTM del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18, comma 2 dell’ex D.lgs. n. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D.lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTO** il Decreto MATTM del 06/03/2017, n. 58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;*

**RICHIAMATA** la Circolare del MATTM prot.n. 1121 del 21.01.2019, concernente: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzioni dei rischi”*, successivamente integrata con circolare congiunta dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno prot. n. 2730 del 13.02.2019, concernente *“Disposizioni attuative dell’art. 26 – bis della L. 1° dicembre 2018, n. 132”*;

**RICHIAMATE** le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA 61/2019 del 27/01/2019, cd. *“Linee Guida SNPA”*;

**RICHIAMATI** i sottoelencati Provvedimenti autorizzativi:

- ✓ AIA n. **DPC026/247 del 27/10/2017** avente ad oggetto *“Rettifica e sostituzione integrale del Provvedimento AIA DPC026/178 del 31/07/2017”*;
- ✓ AIA n. **DPC026/131 del 14/05/2019** avente ad oggetto *“Integrazione ed aggiornamento AIA DPC026/247 del 27/10/2017. Presa d’atto modifiche non sostanziali”*;
- ✓ AIA n. **DPC026/195 del 15/10/2020** avente ad oggetto *“AIA n. DPC026/247 del 27/10/2017 e AIA n. DPC026/131 del 14/05/2019 - Accorpamento delle disposizioni in un’unica Autorizzazione Integrata Ambientale e Volturazione provvedimento da Accord Phoenix SPA in AURA SPA;*
- ✓ AIA n. **DPC026/209 del 21/10/2020** avente ad oggetto *“Rettifica disposizioni dell’AIA DPC 195/2020 ed emissione nuovo provvedimento”*;

**PRESO ATTO** del **Giudizio CCR-VIA n. 3393 del 22/04/2021** favorevole all’esclusione dalla procedura VIA per l’istanza in oggetto di cui si richiamano le seguenti premesse:

[omissis]

- ✓ *in sede di riesame dell’AIA saranno approfonditi gli aspetti relativi alla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni proposto, l’adeguatezza dei nuovi codici EER, le modalità di gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio con particolare riferimento al rischio di esondazione;*
- ✓ *in relazione all’interferenza dell’intervento con un’area a pericolosità media P2 del PSDA, la ditta in fase di autorizzazione finale dovrà dichiarare la conformità degli interventi proposti alle NTA del PSDA e, ove previsto dalle stesse, acquisire il parere favorevole di compatibilità idraulica;*

**RICHIAMATA** la nota del 28/07/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con i prott. nn. 0314883/21, 0314894/21, 0314904/21, 0314909/21 e 0314913/21, con la quale il SUAP del *Comune di L'Aquila ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di cui all'oggetto*;

**PRESO ATTO** della nota, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 30/07/2021 prot. 0319611/21, con la quale la Ditta ha trasmesso la quietanza dell'avvenuto versamento dei diritti istruttori unitamente all'allegato schema di calcolo di cui alla modulistica della DGR4/2016;

**RICHIAMATA** la comunicazione del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) del 27/08/2021 prot.n. 0347494/21 di *“Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona”*;

**VISTO** che con nota prot.n. 44708/2021 del 14/09/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot.n. 0366971/21, l'Arta – Distretto provinciale di L'Aquila in accordo con la Direzione Tecnica ha chiesto il differimento di 30 giorni del termine entro cui richiedere eventuale documentazione integrativa, già fissato per il 15 settembre 2021, per *“impegni istituzionali precedentemente assunti dall'Agenzia ed in considerazione della complessità tecnica della variante sostanziale proposta dall'Azienda”*;

**RICHIAMATA** la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 0368023/21 del 15/09/2021 con la quale il Servizio **ha ritenuto di dover rettificare i termini fissati all'art 3** nella nota di: *“Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona”* del 27/08/2021 sopra citata, al fine di consentire all'ARTA di poter esprimere proprie valutazioni e o richieste di integrazioni rispetto alla documentazione presentata dalla Ditta per l'istanza di che trattasi;

**ACQUISITE** agli atti del SGRB-dpc026 le seguenti richieste di integrazioni:

- ✓ ASL n. 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila, nota prot. n. 0200672/21 del 15/09/2021;
- ✓ ASL n. 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila, nota prot. n. 0200720/21 del 15/09/2021;
- ✓ Arta –Area Tecnica, nota prot. n. 50367/2021 del 15/10/2021;

**VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con il prot. n. 0395650/21 del 08/10/2021, con l'espressione del **parere favorevole**

all'intervento alle seguenti condizioni: per l'area di stoccaggio di materiale esterna agli edifici il Gestore dovrà prevedere apposite misure di gestione degli effetti negativi derivanti dal deflusso delle acque di eventuale piena in modo da garantire il permanere – anche ai fini sanitari – delle condizioni “asciutte”;

**VISTO** il **parere favorevole** del Comune di L'Aquila prot. n. 94135/2021, acquisito agli atti del SGRB-dpc026, al prot. n. 0407543/21 del 19/10/2021, con le seguenti condizioni:

[omissis]

- ✓ *Si richiede l'effettuazione di un piano di monitoraggio delle emissioni acustiche in fase di esercizio sui recettori individuati;*
- ✓ *Si richiede la descrizione e la previsione di eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti previsti, qualora gli stessi siano superati in fase di effettuazione del piano di monitoraggio;*
- ✓ *Ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 23/2007, si dispone che entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, vengano comunicati a questo Settore i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo pari a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione di “Collaudo acustico”, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.*

**ACQUISITA** agli atti del SGRB-dpc026, prot. n. 0157524/21 del 03/11/2021, la nota prot. 2021/153/mcm/DG del 02/11/2021 della **AURA SPA** con la richiesta di una **proroga di sette giorni** per la trasmissione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti con le note sopra citate;

**RICHIAMATA** la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 0459987/21 del 03/11/2021 con la quale il Servizio **ha ritenuto di dover rettificare i termini fissati all'art 3** nella nota di: “Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona” del 15/09/2021 sopra citata al fine di consentire all'Azienda di poter trasmettere la documentazione integrativa in ottemperanza a quanto richiesto dagli Enti;

**VISTA** la comunicazione della AURA SPA del 10/11/2021 di trasmissione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti con le note sopra citate, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 11/11/2021 con i prott. n. 0498880/21 – 0498889/21 – 0498895/21 e 0498906/21/21;

**RICHIAMATA** la nota del SGRB-dpc026 del 11/11/2021 prot. n. 0501268/21 con la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dalla AURA SPA;

**ACQUISITI** agli atti del SGRB-dpc 026 i seguenti pareri:

- ✓ Parere ARTA prot. n. 58031/2021 del 26/11/2021, acquisito agli atti del SGRB-dpc026 in data 29/11/2021 con il prot. n. 0532131/21, con prescrizioni e richiesta di documentazione integrativa;
- ✓ Parere ASL n. 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila con nota prot. n. 0254716/21 del 26/11/2021, acquisito agli atti del SGRB-dpc026 in data 29/11/2021 con il prot. n. 0532139/21, favorevole per l’adozione del provvedimento di AIA, per quanto di competenza igienico sanitaria, alle seguenti condizioni:

[omissis]

1. *La Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, mantenendo una buona funzionalità dell’impianto di abbattimento; la data, l’orario i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell’impianto dovranno essere registrate e a disposizione degli organi di controllo competenti;*
2. *Il gestore dell’impianto è comunque tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l’evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;*
3. *L’azienda provveda inoltre a documentare l’efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;*
4. *L’autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”, il termine entro i quali sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevate in un periodo non superiore a 90 giorni dall’inizio dell’attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto “collaudo acustico”, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;*
5. *La Ditta dovrà valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.;*

**VISTA** la nota della AURA SPA prot. 2021/167/uc/DT, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con il prot. n. 0544206/21 del 07/12/2021, di trasmissione della documentazione integrativa e dei chiarimenti di cui al parere ARTA del 26/11/2021 sopra richiamato;

**RICHIAMATO** il contenuto del verbale della Conferenza di Servizi del 10/12/2021 trasmesso con nota del SGRB-dpc026 del 20/12/2021 prot. n. 0557136/21;

**VISTA** la nota ARTA - Distretto di L'Aquila – del 12/01/2022 prot. n. 1031/2022, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 13/01/2022 con il prot.n. 12093/22, con le valutazioni tecniche integrative dell'Agenzia a seguito delle integrazioni presentate dalla Ditta in data 07/12/2021;

**RICHIAMATO** il contenuto del verbale del 04/02/2022 relativo all'incontro tecnico tra la Ditta, il SGRB-dpc026 e l'ARTA al fine di chiarire alcuni aspetti evidenziati nelle valutazioni tecniche integrative del 12/01/2022 sopra richiamate;

**VISTA** la nota della AURA SPA prot. 2022/025/uc/DT del 04/03/2022, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con il prot. n. 86249/22 del 07/03/2022, di trasmissione della documentazione integrativa e dei chiarimenti di cui al parere ARTA del 12/01/22 sopra richiamato, nonché a seguito dell'incontro tecnico del 04/02/2022 e delle interlocuzioni per le vie brevi e via e.mail con i tecnici ARTA, e nello specifico:

- ✓ Piano di Monitoraggio e controllo;
- ✓ Quadro riassuntivo delle Emissioni;
- ✓ Planimetria rete idrica;
- ✓ File riepilogativo modifiche ed integrazioni.

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, trasmessa dalla AURA SPA, inerente la dichiarazione per tutela prestazioni professionali e di equo compenso (L.R. 4 luglio 2019, n. 15) acquisita al prot. 0106500/22 del 17/03/2022;

**VISTA** la nota della AURA SPA acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con il prot. n. 0113604 del 23/03/2022, di trasmissione del **Layout Generale - Rev 8** datato marzo 2022;

**RICHIAMATA** la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti> ;

**RICHIAMATA** la modifica al “*Codice Antimafia*” di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del

13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

**RICHIAMATA** altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

**DATO ATTO** che, per la Ditta AURA S.p.A., verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa;

**RICHIAMATO** altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”*;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

**VISTO** il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTA** la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. n. 2/2013 e n. 20/2013”*;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti;

## DETERMINA

*ai sensi dell'art. 29-ter – 29 octies e s.m.i.*

**Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto**

### Art. 1

#### **AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'**

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE** la modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/209 del 21/10/2020 con valenza di riesame per l'Impianto di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di altri rifiuti pericolosi e non pericolosi che, pur avendo analoghe caratteristiche dei RAEE, non sono a questa categoria riconducibili in forza del processo di origine, riciclaggio prodotti secondari" ubicato in località "Boschetto di Pile", Zona Industriale – 67100 L'Aquila, della ditta AURA S.p.A. con sede legale in SS.17snc – Località "Boschetto di Pile", Zona Industriale – L'Aquila, **attività IPPC** (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006) - 5.1 lett.b) - 5.3 lett.b)-4 e 5.5, così come da elaborati tecnici e documentali elencati in premessa.

Nello specifico:

- ✓ Ridefinizione del processo di pretrattamento dei RAEE con ausilio di nuovo macchinario "laceratore" per aumentarne rendimento ed efficacia ed ottimizzare gli spazi;
  - ✓ Inserimento nuova area di stoccaggio per RAEE;
  - ✓ Ridefinizione dei quantitativi in giacenza istantanea;
  - ✓ Introduzione nuovi codici EER per rifiuti aventi medesime caratteristiche merceologiche e costruttive dei RAEE;
  - ✓ Introduzione nuova linea di processo per la sola messa in riserva di RAEE e rifiuti ad essi riconducibili (R13 - messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi);
  - ✓ Reinserimento operazione di recupero R5 nella Linea RAEE non pericolosi;
  - ✓ Preparazione al riutilizzo R4 dei RAEE;
  - ✓ Allineamento delle condizioni autorizzative alle disposizioni conseguenti alla definizione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018.
- c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla AURA S.p.A. elencati in premessa e pubblicati sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti> ;

d) di **AUTORIZZARE** le seguenti operazioni di recupero, potenzialità di trattamento e giacenze istantanee:

❖ **Operazioni di Recupero:**

- ✓ R13 – R12 – R4 per la Linea Cavi;
- ✓ R13 – R12 – R3 – R4 per la Linea Lampade, la Linea Monitor e la Linea RAEE Pericolosi;
- ✓ R13 – R12 – R3 – R4 – R5 per la Linea RAEE Non Pericolosi;
- ✓ R13 Solo Messa in Riserva in area dedicata (messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi).

❖ **Potenzialità di trattamento:**

- ✓ 15.000 ton/anno per la Linea Cavi;
- ✓ 3.000 ton/anno per la Linea Lampade;
- ✓ ton/anno per la Linea Monitor;
- ✓ 10.000 ton/anno per la Linea RAEE Pericolosi;
- ✓ 29.000 ton/anno per la Linea RAEE non pericolosi.

❖ **Giacenze istantanee:**

- ✓ 650 ton per Linea Cavi (rifiuti non pericolosi)
- ✓ 60 ton per Linea Lampade (rifiuti pericolosi)
- ✓ 200 ton per Linea Monitor + Linea RAEE Pericolosi (rifiuti pericolosi)
- ✓ 1.235 ton per Linea RAEE non pericolosi (rifiuti non pericolosi)
- ✓ 180 ton - Messa in riserva (rifiuti pericolosi e non pericolosi)

## **Art. 2**

### **AUTORIZZAZIONI REGIONALI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. Il presente provvedimento **sostituisce integralmente le precedenti autorizzazioni** fissando nuovi limiti e condizioni a far data dall'adozione dello stesso;
2. Il presente Provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

Rifiuti gestiti nell'impianto nelle varie linee di trattamento e relative **operazioni di recupero, potenzialità e giacenze istantanee:**

<b>LINEA RAEE NON PERICOLOSI</b>				
<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Potenzialità (ton/anno)</b>	<b>OPERAZIONE DI RECUPERO</b>	<b>Giacenze istantanee (ton)</b>
<b>160214</b>	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	<b>29.000</b>	<b>R13, R12, R3, R4, R5</b>	<b>1.235 ton</b> di cui: 420 ton in area A1, 115 ton in area A7 700 ton in area A10 (i)
<b>160216</b>	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
<b>160117</b>	Metalli ferrosi			
<b>160118</b>	Metalli non ferrosi			
<b>160119</b>	Plastica			
<b>160122</b>	Componenti non specificate altrimenti			
<b>090110</b>	Macchine fotografiche monouso senza batterie			
<b>090112</b>	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle dalla voce 090111*			
<b>200136</b>	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
<b>191202</b>	Metalli ferrosi prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti			
<b>191203</b>	Metalli non ferrosi prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti			
<b>191001</b>	Rifiuti di ferro e acciaio			
<b>191002</b>	Rifiuti di metalli non ferrosi			
<b>191006</b>	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05			

(i) Aree A1 e A7: confezionamento in casse, scatole, bancali, big bag etichettate e raggruppate per categorie omogenee. Possibilità di sovrapposizione dei colli (max 3).

Area A10: confezionamento sfuso

LINEA RAEE PERICOLOSI				
EER	DESCRIZIONE	Potenzialità (ton/anno)	OPERAZIONE DI RECUPERO	Giacenze istantanee (ton)
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	10.000	R13, R12, R3, R4	200 ton: (cumulativo con linea Monitor – aree A2 e A3) (i)
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose (esclusi monitor)			
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (esclusi monitor)			
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603			
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114			

(i) Ciascuna tipologia di rifiuti deve essere confezionata in casse, scatole, bancali etichettate e raggruppate per categorie omogenee. Possibilità di sovrapposizione dei colli (max 3).

LINEA MONITOR				
EER	DESCRIZIONE	Potenzialità (ton/anno)	OPERAZIONE DI RECUPERO	Giacenze istantanee (ton)
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose (solo monitor)	5.000	R13, R12, R3, R4	200 ton: (cumulativo con linea RAEE P – aree A2 e A3) (i)
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			
160108*	Componenti contenenti mercurio			
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114			
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (solo monitor)			

(i) Ciascuna tipologia di rifiuti deve essere confezionata in casse, scatole, bancali etichettate e raggruppate per categorie omogenee. Possibilità di sovrapposizione dei colli (max 3).

<b>LINEA LAMPADE</b>				
<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Potenzialità (ton/anno)</b>	<b>OPERAZIONE DI RECUPERO</b>	<b>Giacenze istantanee (ton)</b>
<b>200121*</b>	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	<b>3.000</b>	<b>R13, R12, R3 e R4</b>	<b>60 ton:</b> (area A4) (i)
<b>160213*</b>	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose			
<b>160215*</b>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			
<b>160108*</b>	Componenti contenenti mercurio			
<b>160121*</b>	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114			

(i) Confezionamento in casse e/o scatole posizionate su scaffalature.

<b>LINEA CAVI</b>				
<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Potenzialità (ton/anno)</b>	<b>OPERAZIONE DI RECUPERO</b>	<b>Giacenze istantanee (ton)</b>
<b>170411</b>	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	<b>15.000</b>	<b>R13, R12, R4</b>	<b>650 ton:</b> (area A9)
<b>160117</b>	Metalli ferrosi			
<b>160118</b>	Metalli non ferrosi			
<b>160122</b>	Componenti non specificate altrimenti			
<b>160216</b>	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce 160215			
<b>170401</b>	Rame, bronzo, ottone			
<b>170402</b>	Alluminio			
<b>170407</b>	Metalli misti			
<b>191001</b>	Rifiuti di ferro e acciaio			
<b>191002</b>	Rifiuti di metalli non ferrosi			
<b>191004</b>	Frazioni leggere di frammentazione (fluff light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003			
<b>191006</b>	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005			
<b>191202</b>	Metalli ferrosi			
<b>191203</b>	Metalli non ferrosi			
<b>191212</b>	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			

<b>MESSA IN RISERVA</b>			
<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>OPERAZIONE DI RECUPERO</b>	<b>Giacenze istantanee (ton)</b>
<b>160211*</b>	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13	25 ton (area A5) (i)
<b>200123*</b>	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		
<b>160209*</b>	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13	25 ton (area A6) (ii)
<b>160210*</b>	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209		
<b>160601*</b>	Batterie al piombo	R13	90 ton (area A5) (iii)
<b>160602*</b>	Batterie al nichel-cadmio	R13	50 ton (max 25 ton EER 160602*, 160603*, 160606* – area A6) (ii)
<b>160603*</b>	Batterie contenenti mercurio		
<b>160606*</b>	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		
<b>160604</b>	Batterie alcaline (tranne 160603)		
<b>160605</b>	Altre batterie e accumulatori		
<b>200134</b>	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133		
<b>080317*</b>	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13	50 ton (max 20 ton EER 080317* – area A8) (ii)
<b>080318</b>	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		

- (i) Fatta eccezione per le apparecchiature di grandi dimensioni (es. frigoriferi), le altre apparecchiature devono essere confezionate in casse, scatole o poste su pallets.
- (ii) Ciascuna tipologia di rifiuti deve essere confezionata in casse, scatole, bancali, big bag, fusti etichettate e raggruppate per categorie omogenee.
- (iii) Confezionamento in casse omologate cap. 1 mc in polipropilene copolimero resistente agli acidi.

### **Art.3**

#### **VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**

- La validità del presente provvedimento è di dodici anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 octies comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., essendo la Ditta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.lgs. 46/2014);
- La Ditta dovrà trasmettere all'A.C. ed all'ARTA il certificato di sistema di gestione aggiornato allo scadere dello stesso.

## **Art. 4**

### **PRESCRIZIONI**

Si richiama il rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei pareri di cui alle note:

- ✓ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con il prot. n. 0395650/21 del 08/10/2021;
- ✓ Comune di L'Aquila prot. n. 94135/2021, acquisito agli atti del SGRB-dpc026 al prot. n. 0407543/21 del 19/10/2021;
- ✓ ASL n. 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 29/11/2021 con il prot. n. 0532139/21;
- ✓ ARTA Abruzzo del 26/11/2021 prot. n. 58031/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con il prot. n. 0532131/21 (Allegato A 1 al provvedimento);
- ✓ ARTA Abruzzo del 12/01/2022 prot. n. 1031/2022, acquisita al protocollo regionale con il prot. n. 12093/22 (Allegato A 2 al provvedimento).

In particolare:

#### 4.1) Emissioni in atmosfera

- Il Gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti di cui al QRE allegato (Allegato B1) e l'adozione di adeguate misure di prevenzione per il contenimento di eventuali emissioni diffuse e/o odorigene generate durante la movimentazione e/o il trattamento dei rifiuti.

#### 4.2 Rifiuti

- ✓ Il Gestore è obbligato a rispettare i valori per la giacenza istantanea e la potenzialità annuale di cui alle tabelle indicate all'art. 2;
- ✓ Il Gestore è obbligato al rispetto delle condizioni di monitoraggio e controllo del processo di pre accettazione, accettazione, stoccaggio e trattamento di cui al PMC (REV 5 datato marzo 2022) allegato al provvedimento (Allegato C);
- ✓ I rifiuti accettati e giacenti in impianto con operazione di messa in riserva (R13) dovranno essere allontanati in impianto terzo o, se ammesso, avviati a trattamento interno entro e non oltre un anno dalla data di presa in carico. Tale tempistica si applica anche ai rifiuti semilavorati derivanti dai trattamenti di recupero autorizzati in attesa di ulteriori trattamenti interni, per i quali AURA si configura come "nuovo produttore". Per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto la Società elaborerà una procedura del proprio Sistema di Gestione Ambientale prevedendo una verifica annuale registrata, anche alla luce di intervenute modifiche normative, della conservazione delle caratteristiche che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto e, in linea generale, i tempi di giacenza non eccederanno 3 anni, salvo documentate motivazioni.

#### 4.3 Altre prescrizioni

- ✓ Entro un mese dall'emanazione del presente provvedimento il Gestore presenterà documentazione tecnica di approfondimento in merito alla non assoggettabilità alla Seveso III e procedura di controllo del rispetto della soglia minima;
- ✓ Entro tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione in riferimento a quanto indicato nella BAT 1;
- ✓ Il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione (3 mesi per perfezionare il processo) predisponendo una procedura di pre accettazione dei rifiuti in linea con quanto indicato nella BAT 2 p.to a);
- ✓ Il Gestore integrerà il protocollo di monitoraggio in vigore (3 mesi per perfezionare il processo) in linea con quanto indicato dalla BAT 8;
- ✓ Entro sei mesi dall'emanazione del presente provvedimento il Gestore dovrà:
  - Elaborare un piano di efficienza energetica rispondente alle indicazioni della BAT 23 p.to A;
  - Predisporre un registro di bilancio energetico rispondente alle indicazioni della BAT 23 p.to B;
- ✓ Il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione dei residui (3 mesi per perfezionare il processo) in linea con le BAT 24;
- ✓ Il Gestore adeguerà il proprio piano di emergenza ed intervento (3 mesi per perfezionare il processo) in linea con la BAT 27;
- ✓ Entro sei mesi dall'ultimo autocontrollo (facente parte dei tre anni di monitoraggio delle emissioni di cui all'allegato QRE) il Gestore trasmetterà il QRE definitivo;
- ✓ Entro dodici mesi dall'ultimo autocontrollo (facente parte dei tre anni di monitoraggio delle emissioni) il Gestore trasmetterà il Modello diffusionale delle emissioni in atmosfera;
- ✓ In fase di esercizio il Gestore effettuerà un monitoraggio delle emissioni acustiche sui recettori individuati;
- ✓ In fase di attuazione del primo monitoraggio qualora i limiti previsti siano superati il Gestore dovrà trasmettere la descrizione e la previsione di eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti previsti;
- ✓ Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 23/2007, dovranno essere comunicati al Comune di L'Aquila (Settore Ambiente e Protezione Civile) i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo pari a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione di "Collaudo acustico", redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;

- ✓ Il Gestore è tenuto a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, mantenendo una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento; la data, l'orario i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto dovranno essere registrate e a disposizione degli organi di controllo competenti;
- ✓ Il Gestore dell'impianto è comunque tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;
- ✓ L'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;
- ✓ La Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ✓ Per l'area di stoccaggio di materiale esterna agli edifici il Gestore dovrà prevedere apposite misure di gestione degli effetti negativi derivanti dal deflusso delle acque di eventuale piena in modo da garantire il permanere – anche ai fini sanitari – delle condizioni “asciutte” inserendo, nell'ambito del documento di Piano di Emergenza Interno Rifiuti di cui all'art. 26 bis della Legge 132/2018 relativo agli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, specifiche misure di intervento per condizioni straordinarie.

#### **Art. 5**

#### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo – REV 5 datato marzo 2022 integrato con le disposizioni delle prescrizioni di cui all'art. 4.

#### **Art. 6**

#### **RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI**

1. L'Azienda è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-*decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordices* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Per quanto non altrimenti specificato e/o modificato dal presente provvedimento, si richiamano le prescrizioni contenute nei pareri ARTA del 26/11/2021 e del 12/01/2022. In particolare, si richiamano le indicazioni e prescrizioni in merito a:

- a) Indicazioni su campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione;
- b) Marcia controllata;
- c) Caratteristiche dei punti di prelievo;
- d) Adempimenti in caso di malfunzionamento e dismissione attività (vedi documento “Piano di dismissione e ripristino – All. 6 Rev 00 datato dicembre 2021);
- e) Report annuale;

#### **Art. 7**

#### **GARANZIE FINANZIARIE**

A fronte della variante sostanziale autorizzata la Ditta dovrà presentare al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) entro 30 giorni dall’emanazione del presente provvedimento le garanzie finanziarie adeguate ai sensi della DGR 254/2016.

#### **Art. 8**

#### **OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI**

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:

- a) Ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
- b) Il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
- c) Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall’art. 189 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti.
- d) Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore.
- e) Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
- f) Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento.

#### **Art. 9**

#### **EFFICACIA DELL’AUTORIZZAZIONE**

L’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

## **Art. 10**

### **PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La presente autorizzazione è prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

## **Art. 11**

### **CONTROLLI ARTA**

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i.;
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Nel corso dei sopralluoghi di cui al punto 2), l'ARTA attuerà il Piano dei Controlli di cui al parere prot. n. 58031/2021 del 26/11/2021 (allegato A1);

## **Art. 12**

### **TARIFFA ISTRUTTORIA**

Entro 30 giorni dall'emanazione del presente provvedimento la Ditta dovrà provvedere ad integrare il pagamento della tariffa istruttoria già trasmessa dalla Ditta AURA S.p.A. con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 al prot. 0319611/21 del 30/07/2021 in quanto il presente provvedimento costituisce variante sostanziale e riesame dell'AIA n. DPC026/209 del 21/10/2020.

## **Art. 13**

### **ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO**

Sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:

- a) **Allegato A** – Pareri ARTA:
  - ✓ ARTA Abruzzo del 26/11/2021 prot. n. 58031/2021 (Allegato A 1)
  - ✓ ARTA Abruzzo del 12/01/2022 prot. n. 1031/2022 (Allegato A 2).
- b) **Allegato B** – Emissioni:
  - ✓ **QRE** datato marzo 2022 (Allegato B 1)
  - ✓ **Planimetria dei punti di emissione** (Allegato B 2)
- c) **Allegato C** – **PMC REV 5** datato marzo 2022;
- d) **Allegato D** – **Layout Generale - Rev 8** datato marzo 2022;

## Art. 14

### **TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

1. Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, al SUAP del Comune di L'Aquila (AQ);
2. Il provvedimento viene trasmesso a:
  - a) AURA S.p.A.;
  - b) A.R.T.A. – Sede Centrale di Pescara;
  - c) A.R.T.A. – Distretto di L'Aquila;
  - d) Amministrazione Provinciale di L'Aquila;
  - e) Comune di L'Aquila (AQ);
  - f) ASL n. 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila;
  - g) Servizio Valutazioni Ambientali;
  - h) Direzione Politiche della Salute e del Welfare;
  - i) Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
  - j) ISPRA ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i.
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB con Codice di installazione **IPPC-AQ-002** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva.
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, il presente provvedimento e gli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette il presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

**Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).**

#### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott. Gabriele Costantini

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

#### **II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Ing. Salvatore Corroppolo

[Firmato digitalmente]